



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1131

VITTORIA ASS. 21

SSANZA 2112/2016

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.131	13/07/2016			€ 14.389,78

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
Agenzia Generale di Taranto-Ruta Massimo
VIA CALDERA 21
20183 MILANO (MI)
Partita IVA: 01329510158
CC 03.18;22.665

DICONSI EURO: quattordicimilatrecentoottantanove,78

PAGAMENTO:

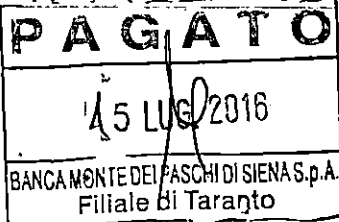
BANCA INTESA

IBAN: IT35M0306912711100000008091

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SENTENZA 2112/16 VITTORIA C/AMAT

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	14.389,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	14.389,78

**RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA**

IMPORTO LORDO

€ 14.389,78

PREVISIONE

€ 0,00

PROG. ORDINATIVI EMESSI

€ 0,00

ESTREMI DELIBERA

DISPONIBILITA'

€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

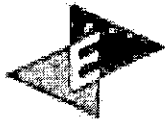
ST2392-07/09 - step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT35M0306912711100000008091
NR.SCT: 170936637 CRO: A1019282913
DATA ORDINE: 15.07.2016
TRANSACTION ID: A101928291301030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
YARANTO
BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
PARMA
BENEFICIARIO: FILIALE FINANCIAL INSTITUTIONS
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA AG GEN RUTA

PR

DT REG : 19.07.2016
IMPORTO: 14.389,78
MANDATO SENT 2112 163 AMAT
1131

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

UFFICIO A Ass. M.
Cfr

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000975955

Codice Fiscale: 01329510158

Identificativo Pagamento: 1131

Data Inserimento: 14/07/2016 - 9:08

Importo: 14389,78 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

UFFICIO
14/7/2016
C. M. A.

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.131	13/07/2016			€ 14.389,78

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
Agenzia Generale di Taranto-Ruta Massimo
VIA CALDERA 21
20183 MILANO (MI)
Partita IVA: 01329510158
CC 03.18;22.665

DICONSI EURO: quattordicimilatrecentoottantanove,78

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT35M0306912711100000008091

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SENTENZA 2112/16 VITTORIA C/AMAT

PAGAMENTO FATTURE N.

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201600000975955

IMPORTO LORDO	€	14.389,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	14.389,78

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€	14.389,78	CASSA
		PREVISIONE	€	0,00	CASSA
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
		DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: Sent. Trib. Taranto 2112/2016 Vittoria/Amat

Mittente: ALESSANDRO APOLITO <apolito.alessandro@oravta.legalmail.it>

Data: 11/07/2016 14.46

A: laghezza.antonio@oravta.legalmail.it

CC: sinistri@pec.amat.ta.it

Preg.mo Avv. Laghezza,
in nome e per conto di Vittoria Assicurazioni Spa, trasmetto riepilogo somme a debito dell'Amat Spa in forza della sentenza in oggetto:

- compenso	€ 12.000,00	X
- r.s.f.	€ 1.800,00	X
- cap	€ 552,00	X
- iva	€ 3.157,44	X
- diritti copie conformi	€ 26,96	X
- spese fotocopie dette	€ 2,20	X
- spese notifica dette	€ 8,62	X
Totale	€ 17.547,22	X

*NON VOGLIO
applicare
futura
di account - x che
parte
vittoria*

Resto in attesa del pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto avente il seguente IBAN: IT35 M 03069 12711 100000008091.

Cordiali saluti.

Avv. Alessandro Apolito

*VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
e me
società*

101 - 14389,78

PN 2331

Alessandro Apolito

3387529041

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Sent. Trib. Taranto2112/2016 Vittoria/Amat
Mittente: "Per conto di: apolito.alessandro@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 11/07/2016 14.46
A: laghezza.antonio@oravta.legalmail.it
CC: sinistri@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/07/2016 alle ore 14:46:13 (+0200) il messaggio "Sent. Trib. Taranto2112/2016 Vittoria/Amat" è stato inviato da "apolito.alessandro@oravta.legalmail.it" indirizzato a:
laghezza.antonio@oravta.legalmail.it
sinistri@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 9B6D781C.00213F2A.D9FE5ACC.AD0B4E17.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 11/07/2016 at 14:46:13 (+0200) the message "Sent. Trib. Taranto2112/2016 Vittoria/Amat" was sent by "apolito.alessandro@oravta.legalmail.it" and addressed to:
laghezza.antonio@oravta.legalmail.it
sinistri@pec.amat.ta.it
The original message is attached.

Message ID: 9B6D781C.00213F2A.D9FE5ACC.AD0B4E17.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

—postacert.eml—

Oggetto: Sent. Trib. Taranto2112/2016 Vittoria/Amat
Mittente: ALESSANDRO APOLITO <apolito.alessandro@oravta.legalmail.it>
Data: 11/07/2016 14.46
A: laghezza.antonio@oravta.legalmail.it
CC: sinistri@pec.amat.ta.it

Preg.mo Avv. Laghezza,
in nome e per conto di Vittoria Assicurazioni Spa, trasmetto riepilogo somme a debito dell'Amat Spa in forza della sentenza in oggetto:

- compenso	€ 12.000,00
- r.s.f.	€ 1.800,00
- cap	€ 552,00
- iva	€ 3.157,44
- diritti copie conformi	€ 26,96
- spese fotocopie dette	€ 2,20
- spese notifica dette	€ 8,62
Totale	€ 17.547,22

Resto in attesa del pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto avente il

segunte IBAN: IT35 M 03069 12711 100000008091.

Cordiali saluti.

Avv. Alessandro Apolito

- Allegati: -

postacert.eml

1,4 KB

dati-cert.xml

999 bytes

3

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: Sentenza 2112/2016 Vittoria/Amat

Mittente: "Per conto di: apolito.alessandro@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 12/07/2016 15:19

A: PEC <controllogestione@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/07/2016 alle ore 15:19:25 (+0200) il messaggio "Re: Sentenza 2112/2016 Vittoria/Amat" è stato inviato da "apolito.alessandro@oravta.legalmail.it" indirizzato a: controllogestione@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 9B6D7CFC.0024A290.DF431E4E.1A725DE9.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 12/07/2016 at 15:19:25 (+0200) the message "Re: Sentenza 2112/2016 Vittoria/Amat" was sent by "apolito.alessandro@oravta.legalmail.it" and addressed to:

controllogestione@pec.amat.ta.it

The original message is attached.

Message ID: 9B6D7CFC.0024A290.DF431E4E.1A725DE9.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Re: Sentenza 2112/2016 Vittoria/Amat

Mittente: ALESSANDRO APOLITO <apolito.alessandro@oravta.legalmail.it>

Data: 12/07/2016 15:19

A: PEC <controllogestione@pec.amat.ta.it>

Concordo e rettifico i conteggi:

- compenso	€ 12.000,00
- r.s.f.	€ 1.800,00
- cap	€ 552,00
- diritti copie conformi	€ 26,96
- spese fotocopie dette	€ 2,20
- spese notifica dette	€ 8,62

Totale € 14.389,78

PEC ha scritto :

Come da accordi telefonici Le invio la documentazione tributaria dalla quale risulta che la parte soccombente (AMAT S.p.A) non è tenuta a pagare l'Iva e ad operare la ritenuta d'acconto nel caso in cui la parte vincitrice sia sostituto d'imposta (Vittoria Assicurazioni).

Per ogni chiarimento Dott.ssa Marilena Passeretti 0997356253

Allegati:

postacert.eml	1,5 KB
---------------	--------

dati-cert.xml	908 bytes
---------------	-----------

Oggetto: Sentenza 2112/2016 Vittoria/Amat

Mittente: PEC <controllogestione@pec.amat.ta.it>

Data: 12/07/2016 12:07

A: apolito.alessandro@oravta.legalmail.it

2

Come da accordi telefonici Le invio la documentazione tributaria dalla quale risulta che la parte soccombente (AMAT S.p.A) non è tenuta a pagare l'Iva e ad operare la ritenuta d'acconto nel caso in cui la parte vincitrice sia sostituto d'imposta (Vittoria Assicurazioni).

Per ogni chiarimento Dott.ssa Marilena Passeretti 0997356253

— Allegati: —

Fisconline.pdf	2,3 MB
Caso pratico.pdf	572 KB

Studio Termanini – Casi pratici

Fatturazione delle spese legali in occasione di controversia decisa in tribunale.

Ci è stato chiesto quale sia il comportamento da tenere allorché, in una causa civile, la sentenza ponga le spese legali della parte vincitrice, a carico della parte perdente.

Per comprendere il funzionamento di tale fattispecie, ci si deve dapprima rapportare con quanto prescritto dagli art. 91, 92 e 93 del codice di procedura civile, che introducono il principio delle c.d. soccombenza. In pratica il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte che nel giudizio risulta vincitrice. L'art. 92 tratta il caso che il giudice compensi le spese legali tra le parti.

L'art. 93 prevede una terza possibilità, e cioè che il difensore della parte vincitrice possa chiedere al giudice che la soccombente distragga le somme dovute allo stesso legale; in parole semplici, che la soccombente sia condannata a pagare direttamente al legale della parte vincitrice le spese legali anticipate da quest'ultima.

Resta comunque l'obbligo solidale del cliente vincitore della causa al pagamento delle spese qualora il soccombente non ottemperi a quanto disposto in sentenza.

Si devono quindi distintamente esaminare le diverse ipotesi.

1 caso.

La sentenza condanna la parte soccombente al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte vincitrice.

In tal caso, fermo restando il rapporto tra parte vincitrice ed il suo legale, la parte soccombente deve rimborsare alla vincitrice quanto da quest'ultima sostenuto.

Quindi, il legale emetterà sul cliente (vincitore) regolare parcella con IVA e indicazione della ritenuta d'acconto (se dovuta).

La parte vittoriosa chiederà alla soccombente il rimborso delle spese come risultanti dalla parcella, oltre a Cassa Previdenza e IVA.

La parte soccombente dovrà pagare l'intero importo, compresa l'IVA; se però la parte vincitrice è un soggetto passivo d'imposta (impresa professionista) che ha diritto alla detrazione d'imposta, la parte soccombente non dovrà pagare l'IVA. In ogni caso il soccombente non può detrarre l'IVA. Tuttavia quanto

pagato (imponibile, IVA e spese) sarà normalmente detraibile dall'imponibile ai fini delle imposte dirette, secondo il principio della competenza (esercizio in cui la sentenza diviene giuridicamente esistente).

La ritenuta d'acconto dovrà essere versata dal cliente vincitore, se sostituto d'imposta.

Al fini dell'imposizione diretta, la parcella pagata all'avvocato costituisce un costo, bilanciato però dal rimborso ottenuto dalla parte soccombente.

Quali sono le scritture contabili dell'imprenditore vincitore?

Supponiamo che l'avvocato emetta parcella di € 100 + 2% cassa previdenza + IVA. Ritenuta acconto € 20.

diversi	a	Avvocato XY		122,40
Consulenze legali			102,00	
IVA a credito			20,40	
Ricevuta parcella ...				
Avvocato XY	a	diversi	122,40	
	a	Banca		102,40
	a	Erario c/rit. Acconto		20,00
pagamento parcella				
Erario c/rit. Acconto	a	Banca	20,00	20,00
pagamento ritenuta acc.				
Crediti v/soccombente	a	Rimborso spese legali	102,00	102,00
addebito spese legali come da sentenza				
Banca	a	Crediti v/soccombente	102,00	102,00
incasso rimborso spese legali				

N.1746/2012 R.G.TRIB.;



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1191

30 GIU. 2016

Ad	Amministratore Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☒
SA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UP	Appalti / Contratti	☐
UE	Commerciale / Marketing	☐
UC	Contabilità Bilancio	☐
UE	Esercizio / Sosta	☐
UE	Informatica / Sistemi	☐
UE	Manutenzione / Tecnica	☐
UE	Risorse Umane	☐
UE	Affari Gen. P.R.R. SINISTRI	☒
UE	Ufficio Ragioneria	☐
UE	Stati Qualità	☐

Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto Munno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1746 dell'anno-2012

T-R-A

Amat spa corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, elettivamente domiciliata al Corso Italia n. 232 in Taranto presso lo studio dell'Avv. Antonio Laghezza dal quale è rappresentata e difesa come da mandato a margine dell'atto introduttivo;

ATTORE

CONTRO

Vittoria Assicurazioni spa, corrente in Milano alla via Gardella n. 2 ed elettivamente domiciliata al Viale Liguria n. 95 in Taranto presso lo studio dell'Avv. Alessandro Apolito, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;

CONVENUTA

Ove all'udienza del 04 marzo 2016 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale; con ordinanza emessa in udienza il Tribunale riservava la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini perentori consecutivi del 03 maggio 2016 e del 23 maggio 2016 ai sensi degli artt. 281bis,



189 e 190 cpc;

Motivi della decisione

I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.

Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come "svolgimento del processo".

Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "*Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati*", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili d'ufficio; purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte¹, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di

¹ "Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo." (Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000 De Marco e Fapa di Pellegrini).



omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili².

Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti³, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.

Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova⁴ e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite⁵, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed

² "Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacché la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa" (Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 11933 del 07-08-2003).

³ "Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata." (Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 5748 del 25-05-1995, Cass. Civ. Sez. II n. 5169 del 10-06-1997).

⁴ "Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro." (Cass. Civ. Sez. III n. 4 del 06-01-1982).

⁵ "Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria." (Cass. Civ. Sez. III n. 4777 del 12-05-1998, Refn. c. Unipol).



extraprocessuale della parte⁶, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione⁷, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.

Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente merco l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili⁸, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva⁹.

⁶ "Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo." (Cass. Civ. Sez. II n. 193 del 05-01-1995, Giordano c. Ugolini).

"L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova." (Cass. Civ. Sez. III n. 3822 del 01-04-1995 Nanni c. D'Auria).

"Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile)." (Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 5784 del 10-06-1998 Semeraro c. Banca Nazionale dell'Agricoltura).

⁷ "E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e conclusione, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad accelerare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri - in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata." (Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 6023 del 10-05-2000, Cass. Civ. Sez. III n. 5964 del 23-04-2001).

⁸ "L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni." (Cass. Civ. Sez. II n. 702 del 22-01-2000, Cass. Civ. Sez. II n. 3435 dell'08-03-2001, Cass. Civ. Sez. II n. 10901 del 24-06-2003).

"Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art. 112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie." (Cass. Civ. Sez. II n. 4498 del 15-05-1996, Cass. Civ. Sez. II n. 12984 del 23-11-1999, Cass. Civ. Sez. II n. 4317 del 06-04-2000).

⁹ "L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione." (Cass. Civ. Sez. II n. 2320 del 01-03-1995, Cass. Civ. Sez. I n. 10813 del 29-09-1999).



II.- Con la domanda introduttiva Amat spa deduce: di aver stipulato con Vittoria Assicurazioni spa la polizza incendi rischi industriali n.740.035.0000511583, avente ad oggetto i bus utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale; di aver patito negli anni 2007 e 2008 una serie di incendi che colpivano gli autobus così targati: CA340RJ il 13-12-07, AE848KA il 04-06-08, AE328JZ l' 01-07-08, CX197XG il 16-07-08, TA499812 il 08-09-08, CX237XG in data 16-09-08, CA350RJ in data 04-08-08; di aver invano chiesto l'indennizzo contrattualmente dovuto dalla convenuta e commisurato in euro 310.800,99; di aver ricevuto risposta negativa dalla assicuratrice, motivata con la allegata scarsa manutenzione dei veicoli.

Concludeva chiedendo l'accertamento dell'obbligo contrattuale della Vittoria Assicurazioni spa e, per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo così commisurato, col favore delle spese di lite.

Si costituiva con comparsa di risposta la Vittoria Assicurazioni spa opponendosi alla domanda di cui chiedeva la reiezione col favore delle spese di lite.

In particolare la convenuta deduceva quali motivi di opposizione alla domanda attrice: a) la decadenza dal diritto all'indennizzo per mancata osservanza del termine di tre giorni per l'inoltro della denuncia ai sensi dell' art. 1913 cc; b) omessa trasmissione della denuncia alla Autorità di PS; c) violazione dell'obbligo contrattuale di conservare le tracce del sinistro; d) ascrivibilità del fatto dannoso all'autoresponsabilità dell'assicurato, reo di aver negligenemente mantenuto gli autobus con particolare riferimento all'impianto elettrico, come comprovato dalle schede di intervento dei VVFF che ascrivevano i fatti dannosi proprio ad anomalie dell'impianto elettrico.

Le predette domande non sono state precisate o modificate nei limiti temporali imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, segnate dallo spirare del termine assegnato per la fase di trattazione della causa dall'art. 183 cpc, ove le parti hanno l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi delle rispettive domande ed eccezioni, più propriamente denominati questi ultimi come fatti modificativi, estintivi ed impeditivi, mentre nella fase istruttoria, che ha inizio con la formulazione delle richieste di prova e l'articolazione dei capitoli di



prova orale, non si possono modificare le allegazioni e conclusioni rassegnate in precedenza, diversamente configurandosi una surrettizia violazione di un termine espressamente qualificato come perentorio dalla legge ai sensi degli artt. 152, 153 e 183 cpc mediante l'ampliamento del thema decidendi con l'introduzione di fatti nuovi¹⁰ o la proposizione di domande nuove in violazione del divieto di mutatio libelli¹¹, entrambi rilevabili d'ufficio dal giudice anche in presenza di un atteggiamento non oppositivo o anche approvativo delle parti, non potendo queste disporre di interessi squisitamente pubblici attinenti all'ordinato svolgimento delle attività processuali preordinate alla spedita definizione del processo ed alla riduzione della sua gravosità.¹²

Con ordinanza emessa in data 16 dicembre 2013 il Tribunale così disponeva:

"viste le richieste delle parti; visti gli atti di causa; rilevato che il giudizio si appalesa decidibile allo stato degli atti, apparendo i mezzi istruttori richiesti superflui alla luce delle reciproche allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti; che la prima udienza nel presente giudizio si è tenuta il 06 luglio 2012 e che sul ruolo pendono circa quattrocentocinquanta cause più vetuste che devono

¹⁰ "Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la lascivia di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo." (Cass. Civ. Sez. I n. 4376 del 07-04-2000 Da Marco c. Rapa di Pellegrini).

"Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacché la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa." (Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 11933 del 07-08-2003).

"Nel sistema di preclusioni introdotto dalla legge 26-11-1990 n. 353 anche per le allegazioni di parte il thema decidendum non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione - art. 183 comma 1 c.p.c. -, o la scadenza del termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 183 quinto comma c.p.c., potendo soltanto, dopo dette scadenze, formulare istanze istruttorie per provare i fatti allegati." (Cass. Civ. Sez. II n. 9323 del 17-05-2004).

¹¹ "Nel giudizio di cognizione ordinario, che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore venga a trovarsi a sua volta in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la reconventio reconventionis." (Cass. Civ. Sez. I sent. n. 3639 del 13-02-2009).

¹² "Nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 cpc, introdotto dalla legge n. 353 del 1990, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti - e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice - essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano - in quanto espressione di un interesse pubblico - l'ampliamento successivo del thema decidendi anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto." (Cass. Civ. Sez. III sent. n. 17152 del 27-07-2006; conformi Cass. Civ. Sez. II sent. n. 11298 del 16-05-2007, Cass. Civ. Sez. I sent. n. 26691 del 13-12-2006).



trovare definizione con priorità negli anni 2014 e 2015, PQM fissa l'udienza del 04 marzo 2016 per la precisazione delle conclusioni."

III.- L'art. 12 delle condizioni generali di contratto allegate alla polizza assicurativa in essere tra le parti, inserito nella sezione rubricata "norme che regolano l'assicurazione incendio" così dispone: "sono esclusi i danni: h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione."

L'esclusione è pure contenuta nell'allegato 005 mod. E 060 N.97 - Dichiarazioni contrattuali, ove nel paragrafo 04 lett.c) si legge: "La società non risponde dei danni: c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi."

Come eccepiuto dalla difesa della convenuta, i verbali di intervento del VVFF (docc. All. 8, 11, 15, 16, 17) ascrivono tutti gli incendi verificatisi a cause inerenti l'impianto elettrico, individuato la fonte del fenomeno dannoso concretizzatosi a mezzo di corto circuito.

Ad identiche conclusioni pervengono le schede di intervento Amat relative al bus 529 (incendio in data 16-07-08) ove si conclude: "si ritiene che l'incendio sia stato innescato per un cortocircuito di uno dei cavidotti del cablaggio della centralina motore"; al bus 469 (incendio del 13-12-2007) ove si conclude: "possibili cause: corto circuito di parti elettriche"; al bus 435 (incendio del 01-07-2008) ove si conclude: "possibili cause: corto circuito di parti elettriche"; al bus 408 (incendio del 08-09-08) ove si conclude: "possibili cause: cattivo collegamento dei cavi, usura del cavi, accidentale contatto di parti elettriche con parti metalliche"; al bus 477 (incendio del 24 ottobre 2008) ove il conducente dichiara: "....abbiamo domato il principio di incendio alla centralina situata nel vano motore".



Ne consegue la fondatezza per tabulas della eccezione difensiva formulata dalla Vittoria Assicurazioni spa, in quanto tutti gli eventi dannosi risultano avere una medesima causa individuata nelle anomalie provenienti dall'impianto elettrico degli autobus, da cui è agevole desumere con argomentazione logico-presuntiva, che l'azienda attrice abbia trascurato di eseguire con la dovuta accuratezza la manutenzione di questo specifico apparato dei bus in tutti gli automezzi colpiti dall'evento dannoso.

Una vera e propria "negligenza orizzontale" che viene corroborata dall'assenza nella produzione dell'attrice - ed ancor prima nelle sue allegazioni - di una certificazione proveniente da un'autofficina esterna specializzata nella manutenzione professionale degli apparati elettrici dei bus urbani.

Nessuna ulteriore attività istruttoria appariva oggettivamente utile: la distruzione dei mezzi preclude ovviamente l'esperimento della CTU, mentre va apprezzato, anche ai fini della valenza probatoria del comportamento extraprocessuale della parte, il mancato esperimento dell'apposito procedimento di A.T.P., soprattutto alla luce del criterio - guida fornito dall'art.

1513 cc il quale, pur dettato in tema di vendita di cose mobili, esprime il favor del legislatore verso in procedimento di accertamento tecnico preventivo ("Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli artt.692 e ss, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale.") che, per effetto del comma 3 introdotto con D.l. 14-03-2005 n.35 (in vigore alla data del 28-04-2005), "...può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica."

Ininfluenza le prove per testi aventi ad oggetto al più valutazioni soggettive di mere ipotesi di lavoro, preclude al testimone il quale, come terzo estraneo agli interessi in causa, può deporre solo su fatti storici intesi come accadimenti ben definiti che cadono sotto la sua diretta percezione sensoriale, restando estranee



al contenuto e funzione della predetta prova le valutazioni tecniche e giuridiche che dei predetti fatti faccia il testimone¹³.

IV.- In conclusione l'eccezione di carenza di manutenzione dei veicoli come causa dei fatti dannosi risulta provata anche a mezzo di prova logico-presuntiva, non essendo stato provato documentalmente l'intervento di un organismo esterno specializzato nella manutenzione degli apparati elettrici degli autobus.

Inoltre al riconduzione agli apparati elettrici dei veicoli dei fatti dannosi, attestata dalla stessa documentazione offerta dall'attrice, rende operativa l'esclusione dalla copertura assicurativa prevista dagli artt. 12 lett.h) delle condizioni generali di contratto e 04 lett.c) del foglio delle "dichiarazioni contrattuali".

La domanda attrice deve così essere rigettata, con condanna alla rifusione di spese e competenze in favore della convenuta in forza del principio di soccombenza processuale di cui all'art 91 cpc.

P.Q.M.

a) in accoglimento delle eccezioni della convenuta rigetta la domanda proposta da Amat spa,

contro Vittoria Assicurazioni spa;

b) condanna l'attrice alla rifusione di spese e competenze di lite in favore della convenuta, che

liquida in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre agli accessori come per legge, oltre a spese di registrazione della sentenza;

Così deciso in Taranto nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del Tribunale in composizione monocratica in data 20 giugno 2016;

¹³ "La regola secondo cui la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere intesa nel senso che essa non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta, ed in apprezzamenti tecnici o giuridici". (Cass. Civ. Sez. II n. 4370 del 09-05-1996).



Il giudice

dott. Alberto Munno

